

(Nn. 1866-A - 1867-A - 1868-A - 1996-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Riordinamento del Ministero del bilancio (N. 1866).

Modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi (N. 1867).

Attribuzione al Ministro per il bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (N. 1868).

Trasferimento della Direzione generale del Tesoro al Ministero del bilancio (N. 1996).

**COMUNICATI ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1951 (per i Nn. 1866, 1867 e 1868)  
E IL 12 NOVEMBRE 1951 (per il disegno di legge N. 1996)**

---

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1951

---

**N. B. — Per i presentatori dei disegni di legge vedansi i relativi stampati.**

ONOREVOLI SENATORI. — I. Nella seduta del 31 luglio 1951 il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel fare al Senato le comunicazioni del Governo, preannunciò l'intento di modificare l'assetto dei Ministeri finanziari, dando più concrete e vaste attribuzioni al Ministero del Bilancio istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 giugno 1947, n. 407. Nelle comunicazioni di Governo alla Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio manifestò il proposito di trasferire al Ministero del Bilancio i servizi della Ragioneria generale e della Direzione generale del tesoro e di attribuire allo stesso Ministero del Bilancio la Presidenza del Comitato interministeriale dei prezzi e di quello per il Credito e il Risparmio.

Tali proposte il Governo attuò, per quanto lo riguardava, presentando al Parlamento quattro disegni di legge: il primo (n. 1866) sul riordinamento del Ministero del Bilancio, il secondo (n. 1867) recante modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi, il terzo (n. 1868) relativo all'attribuzione al Ministro per il Bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il Credito e il risparmio; il quarto (n. 1996) sul trasferimento della Direzione generale del Tesoro al Ministero del Bilancio.

Come leggesi nella stessa relazione governativa su quest'ultimo disegno di legge, in realtà, i quattro progetti formano « un'unità organica » in quanto tutti concorrono a realizzare « quella maggiore funzionalità del settore finanziario, che è lo scopo essenziale che si desidera raggiungere ».

Poichè la connessione organica fra i quattro provvedimenti è di tutta evidenza, è sembrato alla Commissione più logico fondere i disegni di legge in un'unica legge, per modo che anche dal punto di vista formale risultasse evidente la stretta connessione, esistente tra le proposte innovazioni, le quali sono tutte ispirate al fine di infondere un soffio vitale a quel Ministero del Bilancio che, nonostante la redazione del suo atto di nascita, avvenuta col menzionato decreto legislativo del 4 giugno 1947 n. 407, era rimasto, per altri quattro anni, poco più di un'astrazione legale.

La innovazione si sostanzia dunque nella creazione effettiva del Ministero del Bilancio.

II. Anche in Francia, col decreto del 2 agosto 1950 (J. O. del 3 agosto 1950) si è ritenuto opportuno di suddividere l'Amministrazione finanziaria in due Dicasteri: il Ministero per le finanze e gli affari economici ed il Ministero del bilancio. Al primo sono stati attribuiti i seguenti servizi: Ispettorato generale delle finanze, Direzione del tesoro, Direzione delle finanze estere, Direzione del debito pubblico, Direzione della contabilità pubblica, Direzione delle assicurazioni, servizio del contenzioso, Tipografia nazionale, Ufficio dei cambi, Cassa depositi e prestiti, Cassa nazionale dei mercati di Stato, Segretario generale della Lotteria nazionale.

Al Ministero del Bilancio sono stati invece attribuiti i seguenti servizi: Direzione generale delle imposte, Direzione generale delle dogane e tasse indirette, Direzione generale dei tabacchi e fiammiferi, Direzione generale del bilancio, Servizio del demanio, Servizio degli alcools, Servizio dei laboratori.

Inoltre sono stati posti alla dipendenza comune dei due Ministeri i servizi degli affari generali, di controllo delle spese obbligatorie del Personale e del materiale, nonché i servizi sociali.

Da questa analitica esposizione della ripartizione dei servizi, non appare chiara la fisionomia caratteristica dei due Ministeri la cui linea di demarcazione risulta ancora più confusa per l'esistenza di servizi comuni i quali rivelano la persistenza dell'esigenza dell'unità, tenuta ferma anche formalmente fino al 1949 con un Ministero unico, ma poi abbandonata forse per criteri di opportunità pratica, non potendo un solo Ministro sovrintendere a tanti e sì complessi servizi.

III. In Inghilterra l'unità del controllo sull'entrata e sulla spesa è assicurata formalmente da una Commissione, istituita in base al « Ministers of the Crown Act del 1937 » che però non si riunisce mai. Di essa fanno parte di diritto, in qualità di primo Lord del Tesoro, il primo Ministro e il Cancelliere dello Scacchiere, in qualità di secondo Lord del Tesoro che detiene i poteri effettivi di Capo del tesoro.

Il Tesoro ha sotto il suo controllo diretto gli Uffici dell'entrata (imposte dirette, dogane, imposte indirette) e il servizio della spesa, che

viene esercitato da un ufficio per i pagamenti. Alla dipendenza del Tesoro vi è pure la Zecca reale, la Commissione per il risparmio nazionale, l'ufficio del debito pubblico, la Commissione dei prestiti per i lavori pubblici, nonché il dipartimento che esercita il controllo preventivo e successivo della spesa per mezzo di un controllore generale.

Il Cancelliere dello Scacchiere accentra tutti i poteri sia nel settore finanziario propriamente detto che in quello del Tesoro ed esercita una funzione preponderante nella formazione del bilancio da presentare al Parlamento nonché sul controllo dell'attività della burocrazia a mezzo del « Civil service ».

IV. In Italia, dove nei primi anni tutto il settore dell'entrata e della spesa era accentrato nel Ministero delle finanze, con legge 26 dicembre 1877, n. 303, fu istituito il Ministero del Tesoro al quale furono attribuiti in base all'articolo 2 della legge citata i seguenti compiti:

1° formare i bilanci e i rendiconti della Amministrazione dello Stato;

2° soprintendere all'esercizio del Bilancio, alla contabilità generale dello Stato, al servizio del Tesoro e all'Amministrazione del debito pubblico;

3° vigilare alla regolare ordinazione delle spese.

Quanto all'organizzazione, il Ministero del tesoro risultò formato (art. 3) dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla Direzione generale del tesoro, dalla Direzione generale del Demanio e dall'Economato generale.

Con successiva legge del 18 marzo 1889, numero 5988, la Direzione del demanio passò al Ministero delle finanze, mentre il Ministero del tesoro assestò il proprio ordinamento rimanendo costituito dalla Ragioneria generale, dalla Direzione del tesoro e del debito pubblico e dalla Cassa depositi e prestiti. Allo stesso Ministero furono riconosciute le attribuzioni relative alla Corte dei Conti e alla Avvocatura erariale, le Amministrazioni dei Canali Cavour, gli stabilimenti minerari dell'Elba e di Agordo, l'officina carte - valori ed il servizio delle spese fisse e delle pensioni.

Riuniti i due Ministeri sotto il Governo fascista, essi furono nuovamente distinti nel 1944, poi riuniti e poi nuovamente distinti.

Infatti, con decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154 si provvide a dividere il Dicastero delle finanze ricostituendo il Ministero del tesoro. Con successivo decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, al Ministero del tesoro furono attribuite: 1° la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale; 2° la Direzione generale del tesoro con gli uffici provinciali del tesoro; 3° la Ragioneria centrale dello Stato con le dipendenti ragionerie presso le intendenze di finanza e le altre indicate nell'articolo 54 n. 3, del regio decreto 23 marzo 1933, n. 189; 4° la Direzione generale del debito pubblico con la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno; 5° la Direzione generale delle Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza; 6° il Provveditorato generale dello Stato, con le relative attribuzioni nei riguardi dell'Istituto poligrafico dello Stato, escluso il servizio patrimoniale dell'Asse ecclesiastico ed i correlativi servizi contabili che furono affidati alla Direzione generale del demanio, ed incluso il concerto dei due Ministri delle finanze e del tesoro relativamente ai servizi del demanio mobiliare; 7° la Direzione generale per le pensioni di guerra; 8° l'Ispettorato generale per il credito agli impiegati e salariati dello Stato; 9° la vigilanza sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e le attribuzioni riguardanti l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Senonchè, nel 1947, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 febbraio n. 16, i Ministeri delle finanze e del tesoro furono nuovamente riuniti sotto la denominazione di « Ministero delle finanze e del tesoro ». Ma, nello stesso anno, con decreto 4 giugno 1947, n. 406, si provvide nuovamente alla divisione dei due Ministeri, attribuendosi al Ministero del tesoro le competenze previste nel menzionato decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154 e dalle successive leggi modificative. Tutte queste modificazioni, unitamente alla istituzione del nuovo Ministero del bilancio, provano come la materia sia sempre stata oggetto di ripensamenti, dovuti non certo al capriccio del legislatore.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407, fu istituito

il Ministero del Bilancio con le seguenti attribuzioni: dare il preventivo consenso alle proposte di provvedimenti legislativi di approvazione dei Bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi; concertare con gli altri Ministri i provvedimenti legislativi comportanti impegni di spese ordinari di carattere generale a carico di bilanci di più Ministri o di uno o più Ministri, quando l'importo da autorizzare sia superiore ad un miliardo di lire oppure quando i provvedimenti comportano una diminuzione di entrate tributarie; prendere ogni altra iniziativa diretta a promuovere dai Ministri competenti i provvedimenti intesi a controllare ed a incrementare i gettiti delle entrate nonchè a *regolare e contenere gli impegni e le erogazioni delle spese*.

Nell'intendimento del legislatore, il nuovo Ministero avrebbe dovuto, sostanzialmente, rappresentare il vaso comunicante fra i due Ministeri delle Finanze e del tesoro per equilibrare la spesa all'entrata, con tendenza « a contenere gli impegni e le erogazioni delle spese ».

Tale compito di coordinamento era reso ancora più palese dalla organizzazione del Ministero che si componeva di due sole direzioni: quella per l'entrata e quella per le spese. Ma al nuovo Ministero mancavano i poteri effettivi per perseguire le importanti finalità, in vista delle quali era stato creato, tanto più che anche la creazione delle due Direzioni generali appariva inficiata dalla mancanza di personale proprio, dovendo le medesime esser costituite con personale comandato dalle altre Amministrazioni, e per di più alla espressa condizione che tali comandi non dovessero recare variazioni negli organici del personale.

Le competenze dei due Ministeri delle Finanze e del tesoro rimanevano invariate. Dimodochè il Ministero del Bilancio avrebbe dovuto provvedere a regolare le spese senza disporre di quei servizi che seguono quotidianamente la formazione della situazione di cassa.

Questa mancanza di organiche attribuzioni e di effettivi poteri spiega i voti e le istanze, espressi anche nella vostra Commissione, per la soppressione del Ministero che era poco più di un semplice *nomen juris*.

Ma la situazione si è andata invece evolvendo verso un'opposta soluzione. Il Parlamento, con

legge 1° agosto 1949, n. 639, demandò al Ministro del tesoro il compito di presentare annualmente una relazione generale sulla situazione economica del Paese, destinata ad una importanza sempre maggiore, secondo i voti del Parlamento e le assicurazioni date dal Ministro on. Pella nella seduta del Senato del 30 novembre 1951; inoltre con il disegno di legge votato nella stessa seduta è stato limitato a soli 5 mesi il periodo di tempo decorrente tra la fine dell'esercizio finanziario (coincidente con l'anno solare) e la presentazione del bilancio al Parlamento da effettuarsi entro il mese di maggio di ciascun anno; è stata altresì prevista la presentazione, alla stessa data, di uno stato di assestamento del bilancio. Tutti questi provvedimenti accentuano sempre più l'importanza del Bilancio e quindi del Ministero preposto alla sua formazione al quale, ovviamente, non può essere sottratta la funzione dei rapporti finanziari con l'estero, la cui importanza, è divenuta sempre più evidente.

Di qui la necessità di vitalizzare quel Ministero del bilancio, la cui attività era rimasta atrofizzata dalla mancanza di poteri; di qui la necessità di attribuire allo stesso Ministero unitamente al compito di formare il bilancio di competenza, quello di seguire quotidianamente la formazione della situazione di cassa, mediante l'attribuzione di strumenti idonei, cioè di quei servizi che presiedono al controllo effettivo della spesa. Per raggiungere questo scopo due vie sembravano possibili: affidare al Ministero del tesoro anche la formazione del bilancio di competenza, sopprimendo perciò il Ministero del bilancio; rafforzare invece il Ministero del bilancio, con il passaggio alle sue dipendenze della Ragioneria generale dello Stato e della Direzione generale del tesoro. I maggiori compiti attribuiti al Ministero della spesa con le menzionate leggi di iniziativa parlamentare e con il crescente sviluppo dell'intervento statale nel concreto evolversi della vita economica della Nazione, anche in relazione ai rapporti finanziari internazionali, hanno fatto apparire la seconda soluzione (rafforzamento del Ministero del bilancio) più idonea allo scopo.

V. In base ai provvedimenti proposti e a quelli già esistenti, al Ministero del bilancio sarebbero attribuite le seguenti funzioni:

1° formazione e presentazione alle Camere dei bilanci dello Stato e relative variazioni.

2° preparazione e presentazione al Parlamento della relazione generale sulla situazione economica del Paese;

3° preparazione e presentazione della relazione sullo stato di assestamento del Bilancio;

4° svolgimento dei compiti che attualmente il Ministero del tesoro esplica a mezzo della Ragioneria generale dello Stato e degli organi da questa dipendenti;

5° regolamento dei rapporti finanziari internazionali e contrattazione eventuale di prestiti;

6° impostazione ed esecuzione dei finanziamenti statali.

7° gestione del servizio di Cassa e di Tesoreria, dei servizi monetari e di quelli di vigilanza e di controllo della Zecca e sulla monetazione in genere, dei servizi relativi alle borse valori, alla disciplina della costituzione e degli incrementi di capitale della società per azioni, al contenzioso valutario e alla Presidenza e Segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi e di quello per il credito ed il risparmio;

8° vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione;

9° ogni altra attività prevista dal decreto legislativo 4 giugno 1947, n. 407.

Le attribuzioni del Ministero del Tesoro resteranno quelle menzionate nel paragrafo IV della presente relazione, ad esclusione delle attribuzioni trasferite al Ministero del bilancio in base a questa legge.

L'organizzazione del Ministero del bilancio richiede la formazione di un ruolo organico del personale con il passaggio in esso del personale della Ragioneria generale, della Direzione generale del tesoro e degli Uffici centrali da essa dipendenti, nonchè del personale del Ministero dell'industria; addetto alla Segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi.

Molto delicata è la situazione degli uffici provinciali del tesoro, la cui competenza per una parte (liquidazione di una rilevante parte delle spese dello Stato) rientrerebbe nella sfera di attribuzione del Ministero del bilancio e per un'altra parte (attribuzioni varie in ordine alle funzioni della Cassa depositi e prestiti, della Direzione generale del debito pubbli-

co, ecc.) riguarderebbe attribuzioni conservate al Ministero del tesoro.

La vostra Commissione ha ritenuto che la soluzione più equa sia quella di inquadrare il personale di detti uffici provinciali nei ruoli del Ministero del bilancio, per modo che non venga ad essere smembrata l'unità organica del personale dell'attuale Direzione generale del tesoro. In tal modo, i detti uffici provinciali dipenderanno organicamente dal Ministero del bilancio, mentre, dal punto di vista funzionale, dipenderanno anche dal Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso, così come, a suo tempo, venne stabilito con l'articolo 7 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, per le Intendenze di finanza che «dipendono organicamente dal Ministero delle finanze» e nello stesso tempo dipendono funzionalmente anche dal Ministero del tesoro «per i servizi che fanno capo al Ministero stesso».

Limitatamente a tale scopo è stato modificato l'articolo 2 del disegno di legge governativo n. 1996 (corrispondente all'articolo 3 del testo della Commissione) sopprimendo l'aggettivo «centrali» che qualificava gli uffici dipendenti dalla Direzione generale del tesoro che passeranno al Ministero del bilancio.

VI. Il disegno di legge governativo n. 1996, relativo al trasferimento della Direzione generale del tesoro al Ministero del bilancio, prevedeva che il servizio dei finanziamenti fosse distinto in due parti: il promuovimento dei provvedimenti che autorizzano la concessione di fondi per finanziamenti, da attribuirsi al Ministero del bilancio, l'esecuzione dei finanziamenti medesimi, da attribuirsi al Ministero del tesoro, di concerto con quello del bilancio. Anche su tale punto la Commissione ha ritenuto non opportuno di distinguere le attribuzioni relative all'impostazione o alla concessione dei finanziamenti da quelle relative alla esecuzione dei finanziamenti medesimi e allo esercizio della necessaria vigilanza sullo svolgimento dell'operazione creditizia. A tale scopo nell'articolo 1 (comma 1°) del disegno di legge governativo n. 1996 (corrispondente all'articolo 2 del testo della Commissione) la vostra Commissione propone di sopprimere le parole «all'esecuzione dei finanziamenti» e, conse-

guentemente, di sopprimere il secondo comma dell'articolo medesimo. In tal modo al servizio dei finanziamenti sarà conservata l'unità di indirizzo in atto e la sua permanenza nell'ambito della Direzione generale del tesoro, che a tal riguardo ha un personale particolarmente qualificato nel campo creditizio e dei mercati.

VII. La costituzione del Ministero del bilancio non importa, sostanzialmente, nuovi oneri finanziari, come risulta anche dall'articolo 9 del presente disegno di legge, il quale stabilisce che le variazioni di bilancio dovranno aver luogo mediante riduzioni compensative sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli altri Ministeri interessati.

VIII. Onorevoli colleghi, ogni provvedimento che innovi all'ordinamento della pubblica amministrazione dà luogo a dubbi ed incertezze,

perchè da una parte vi è il peso — non certamente trascurabile — della esperienza acquisita nel corso di un determinato assetto dei servizi, e dall'altra vi è l'esigenza — anche essa meritevole della più attenta considerazione — di adeguare l'Amministrazione ai bisogni crescenti della collettività nazionale.

La riforma, che il Governo propone, alla vostra Commissione appare meritevole di approvazione: qualora l'esperienza dovesse richiedere nuovi adattamenti, questi potrebbero essere presi in considerazione in occasione della legge sull'ordinamento dei Ministeri, previsto dalla Costituzione.

La Commissione ha pertanto deciso di invitarvi a dare il suffragio del vostro voto alle proposte del Governo.

Bosco, *relatore*.

DISEGNI DI LEGGE  
DEL GOVERNO

N. 1866

*Riordinamento del Ministero del bilancio.*

Art. 1.

Sono demandate al Ministero del bilancio tutte le attribuzioni del Ministero del tesoro riguardanti il bilancio dello Stato e le relative variazioni, il controllo sull'assunzione di impegni di spesa, la vigilanza sulla gestione del bilancio e l'esecuzione di quanto previsto dalla legge 21 agosto 1949, n. 639, nonché tutte quelle altre attribuzioni che, secondo le vigenti disposizioni, si esplicano a mezzo di servizi della Ragioneria generale dello Stato e degli organi dipendenti dalla medesima.

Restano ferme le altre attribuzioni conferite al Ministero del bilancio con leggi o disposizioni speciali.

Art. 2.

La Ragioneria generale dello Stato passa con tutto il personale ad essa assegnato alle dirette dipendenze del Ministero del bilancio.

Art. 3.

Anche in deroga alle norme che regolano la composizione dei Collegi sindacali e di revisione delle Amministrazioni, degli Enti, degli Istituti e delle Società sottoposti alla vigilanza dello Stato e nei cui organi il Ministero del tesoro abbia propria rappresentanza almeno uno dei componenti di tali rappresentanze, nei Collegi suddetti, è nominato dal Ministro del bilancio.

Art. 4.

Il Ministro del bilancio è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DELLA COMMISSIONE

*Ordinamento del Ministero del bilancio.*

Art. 1.

Sono demandate al Ministero del bilancio tutte le attribuzioni del Ministero del tesoro riguardanti il bilancio dello Stato e le relative variazioni, il controllo sull'assunzione di impegni di spesa, la vigilanza sulla gestione del bilancio e l'esecuzione di quanto previsto dalla legge 21 agosto 1949, n. 639, nonché tutte quelle altre attribuzioni che, secondo le vigenti disposizioni, si esplicano a mezzo dei servizi della Ragioneria generale dello Stato e degli organi dipendenti dalla medesima.

La Ragioneria dello Stato passa con tutto il personale ad esso assegnato alle dirette dipendenze del Ministero del bilancio.

Art. 2.

Sono demandate al Ministero del bilancio tutte le attribuzioni sinora appartenenti alla Direzione generale del tesoro, ad eccezione dei servizi relativi alle partecipazioni, alla riscossione delle entrate e dei contributi di competenza del tesoro ed ai pagamenti di contributi o di obbligazioni in favore dei danneggiati da terremoti.

Art. 3.

La Direzione generale del tesoro e gli uffici che da questa dipendono e le cui attribuzioni sono demandate al Ministro del bilancio ai sensi dell'articolo 2, passano, con il relativo personale alla diretta dipendenza del Ministero del bilancio.

Si applicano al personale trasferito al Ministero del bilancio le norme della legge 17 luglio 1951, n. 575, concernente diritti e compensi.

Art. 4.

A modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363 e

**N. 1867**

*Modifiche alle norme relative  
al Comitato interministeriale dei prezzi.*

**Art. 1.**

A modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, il Ministro del bilancio presiede il Comitato interministeriale dei prezzi.

La nomina dei tre esperti nel predetto Comitato ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, spetta al Ministro del bilancio.

**Art. 2.**

Della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio.

**Art. 3.**

La Giunta di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 896 è presieduta dal Ministro per il bilancio.

**Art. 4.**

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, e il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10.

La facoltà di cui al secondo comma del suddetto articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, è conferita al Ministro del bilancio.

**Art. 5.**

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative al passaggio dei servizi inerenti al Comitato interministeriale dei prezzi dal Ministero dell'industria e commercio al Ministero del bilancio ed alle conseguenti variazioni degli organici delle due Amministrazioni.

dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, il Ministro del bilancio presiede il Comitato interministeriale dei prezzi.

La nomina dei tre esperti nel predetto Comitato ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, spetta al Ministro del bilancio.

Della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio.

La Giunta di cui al primo comma, dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre, 1947, n. 896 è presieduta dal Ministro per il bilancio.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, e il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10.

La facoltà di cui al secondo comma del suddetto articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, è conferita al Ministro del bilancio.

**Art. 5.**

A modifica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio è presieduto dal Ministro per il bilancio; di detto Comitato fa parte anche il Ministro per le finanze.

**Art. 6.**

Restano ferme le altre attribuzioni conferite al Ministero del bilancio con leggi o decreti speciali; sono, però, soppresse le due disposizioni generali previste nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407.

**Art. 7.**

Anche in deroga alle norme che regolano la composizione dei Collegi sindacali e di revisione dei conti delle Amministrazioni, degli Enti, degli Istituti e delle Società sottoposti alla vigilanza dello Stato e nei cui organi il Ministero del tesoro abbia propria rappresentanza, almeno uno dei componenti di tali rappresentanze, nei Collegi suddetti, è nominato dal Ministro del bilancio.



## Art. 6.

Le spese relative al funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi e dei relativi servizi di cui al precedente articolo, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio.

Il Ministro per il bilancio è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni.

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## N. 1868

*Attribuzione al Ministro per il bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.*

## Art. 1.

A modifica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio è presieduto dal Ministro del bilancio; di detto Comitato fa parte anche il Ministro per le finanze.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## N. 1996

*Trasferimento della Direzione generale del Tesoro al Ministero del bilancio.*

## Art. 1.

Sono demandate al Ministero del bilancio tutte le attribuzioni sinora appartenenti alla Direzione generale del tesoro, ad eccezione dei servizi relativi alle partecipazioni, all'esecu-

## Art. 8.

Il Governo è delegato ad emanare con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta rispettivamente del Ministro del bilancio o del Ministro del tesoro, ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per l'inquadramento del personale, per il passaggio dei servizi inerenti al Comitato interministeriale dei prezzi dal Ministero dell'industria e commercio a quello del bilancio ed alle conseguenti variazioni degli organici delle due amministrazioni, nonché a quanto altro possa occorrere per l'attuazione della presente legge, secondo i principii ed i criteri direttivi in essa indicati.

## Art. 9.

Il Ministro del bilancio è autorizzato a disporre con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri interessati, le necessarie variazioni di bilancio, mediante riduzioni compensative degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del Tesoro, dell'Industria e del Commercio e di altri Ministeri eventualmente interessati.

## Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

zione dei finanziamenti, alla riscossione delle entrate e dei contributi di competenza del tesoro ed ai pagamenti di contributi o di obbligazioni in favore dei danneggiati da terremoti.

I provvedimenti relativi all'esecuzione dei finanziamenti di cui al precedente comma saranno adottati dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro del bilancio.

#### Art. 2.

La Direzione generale del tesoro e gli uffici centrali che da questa dipendono e le cui attribuzioni sono demandate al Ministro del bilancio ai sensi dell'articolo 1, passano, con il relativo personale, alla diretta dipendenza del Ministero del bilancio.

Si applicano al personale trasferito al Ministero del bilancio le norme della legge 17 luglio 1951, n. 575, concernente diritti e compensi.

#### Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta rispettivamente del Ministro del bilancio o del Ministro del tesoro, saranno emanate le norme necessarie per l'inquadramento del personale centrale dei servizi amministrativi e per quanto altro possa occorrere per l'attuazione della presente legge.

#### Art. 4.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge, spesa da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del bilancio, si provvede mediante riduzioni compensative degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del Bilancio è autorizzato a disporre, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.